

## **TI\_GERICHTE 33.2023.23 vom 14. Dezember 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-12-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2023.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2023.23)

FR: TI\_GERICHTE 33.2023.23 du 14 décembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 33.2023.23 del 14 dicembre 2023

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC) , che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Si rileva che in caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C\_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C\_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C\_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a). Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019. In concreto, per il diritto alle PC fino al 31 dicembre 2020 fanno stato le norme vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC, mentre le modifiche del 22 marzo 2019 sono applicabili per il diritto alle PC dal 2021 .

2.3. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC). Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi: a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale; b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d. L'art. 11 vLPC enumerava in maniera esaustiva i redditi computabili rispettivamente non computabili. Tra quelli computabili (cpv. 1) v'erano: " c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole,

60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza; g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;". L'art. 11 cpv. 1 nLPC dispone che sono computati come reddito, per ciò che qui interessa: " b. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30000 franchi per le persone sole, 50000 franchi per le coppie sposate e 15000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;". Il nuovo art. 11a LPC disciplina ora la rinuncia a proventi e parti di sostanza e prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta (cpv. 2). È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100000 franchi, il limite è di 10000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi (cpv. 3). In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3 nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica e quindi non è applicabile al caso concreto. 2.4. In concreto la Cassa di compensazione, ricevuta la domanda di prestazioni del 2 marzo 2009, ha posto all'insorgente alcune domande, segnatamente in merito alla circostanza che nella tassazione 2001/2002 figuravano beni patrimoniali pari a fr. 4'245'128 mentre nella successiva tassazione 2003 risultavano solo fr. 115'128 (pag. 3 – 2/2). L'interessato ha risposto sostenendo che i beni indicati nella tassazione 2001/2002 erano stati sequestrati nell'ambito delle procedure penali aperte nei suoi confronti e per questo non erano più stati indicati nella successiva tassazione 2003 (pag. 6 – 1/4; cfr. anche pag. 9 – 1/2). Dagli ulteriori accertamenti effettuati dall'amministrazione è emerso che l'importo complessivo di fr. 4'130'000.00 era composto da fr. 1'300'000.00 di numerario per un inventario di società site in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, da fr. 2'350'000.00 di capitali (\_\_\_\_\_) e da fr. 480'000 di azioni di società varie (decisione su opposizione, punto 2). L'amministrazione ha poi stabilito sulla base di un decreto di dissequestro del 31 maggio 2001 dell'allora Procuratore Pubblico \_\_\_\_\_, che l'autorità fiscale aveva formulato nei confronti del ricorrente richieste di garanzia e ordini di sequestro per complessivi fr. 2'878'500.00, mentre in uno scritto del 15 dicembre 2022 l'Ufficio esazione e condoni ha affermato che, salvo errori e/o omissioni, il ricavato delle procedure aperte nei confronti dell'interessato ammontavano complessivamente a fr. 2'006'561.26 (cfr. pag. 53 – 2/2). Ottenuta conferma, tramite email del 14 febbraio 2023 dell'Ufficio esazione e condoni che la sostanza indicata dall'opponente nella propria dichiarazione fiscale per il biennio 2001/2002 ammontava a fr. 4'130'000.00 (cfr. decisione su opposizione, punto 2), l'amministrazione ha concluso che l'insorgente nel 2001 ha rinunciato a complessivi fr. 1'251'500.00 (4'130'000.00 – 2'878'500.00). Inoltre, la Cassa ha considerato quale rinuncia anche l'importo di fr. 850'000

conseguito nel 2005 per la vendita del pacchetto azionario detenuto presso la \_\_\_\_\_, poiché l'insorgente non è stato in grado di comprovarne il consumo. Ritenuto un ammortamento annuo di fr. 10'000 dal 1° gennaio 2003, la Cassa ha fissato, al 1° gennaio 2009, in fr. 2'031'500 l'ammontare della sostanza a cui l'interessato ha rinunciato (per un'eccedenza complessiva a suo favore di fr. 268'916), ridottosi a fr. 1'931'500 dal 1° gennaio 2019 (per un'eccedenza complessiva a suo favore di fr. 179'183) e a fr. 1'921'500 nel 2020 ed ha respinto il diritto alle prestazioni complementari. L'amministrazione ha poi ricordato che dal 1° gennaio 2021 il nuovo art. 9a cpv. 1 lett. a LPC prevede, tra l'altro, che hanno diritto a prestazioni solo le persone sole la cui sostanza è inferiore a fr. 100'000 ed ha respinto la richiesta per il periodo successivo anche per questo motivo. La Cassa, nel calcolo del diritto alle prestazioni complementari ha pure preso in considerazione i redditi e la sostanza evinti dalle tassazioni emesse nel corso degli anni. Il ricorrente in sede di ricorso sostiene che l'importo di fr. 1'300'000.00 non consiste in numerario ma nel presunto valore di apparecchi di \_\_\_\_\_ detenuti da società in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Tuttavia l'attività non è mai iniziata, le società sono fallite e l'interessato ha perso tutto l'investimento. Da cui l'assenza dell'importo dalla tassazione 2003. Circa la vendita delle azioni, l'insorgente ha prodotto un contratto di compravendita per comprovare che l'importo incassato è stato consumato interamente per il saldo dei debiti ipotecari e fiscali del venditore. Egli afferma infine di non aver conseguito più alcun reddito a partire dal suo pensionamento a 65 anni. 2.5. Va evidenziato come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni essenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355). Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a). In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC). Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c). La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha

infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch , *Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV*, 2a ed. 2009, pag. 173). Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata , ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C\_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002). La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C\_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C\_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c ) . Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, la dottrina ( Carigiet/Koch , op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico. Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020). Con sentenza 9C\_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo ( Carigiet/ Koch , op. cit., pag. 173). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità (" controllo dello stile di vita ", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e

prevedibile una perdita significativa. Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, al 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare l'art. 11a nLPC). 2.6. In concreto l'insorgente in sede di ricorso non contesta che nella tassazione 2001/2002 era stata dichiarata una sostanza di fr. 4'130'000, composta da fr. 1'300'000 per un inventario di società site in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, da fr. 2'350'000 di capitali e da fr. 480'000 di azioni di società varie, non più figurante nella tassazione 2003 e che nel 2005 ha conseguito un reddito di fr. 850'000 grazie alla vendita delle azioni della società \_\_\_\_\_. Non è neppure in discussione che parte della sostanza, per un importo complessivo di fr. 2'878'500, è stata utilizzata per saldare debiti fiscali. Occorre stabilire se a ragione la Cassa ha preso in considerazione quale rinuncia della sostanza l'importo rimanente di fr. 2'101'500 ([4'130'000 – 2'878'500] + 850'000). Il ricorrente afferma che fr. 1'300'000 concernono il presunto valore di apparecchi \_\_\_\_\_ detenuti da società in \_\_\_\_\_ ed in \_\_\_\_\_, la cui attività non è mai iniziata, con le conseguenze che le società sono fallite e che l'interessato ha perso tutto l'investimento. Si tratterebbe di valori persi dal ricorrente riconosciuti fiscalmente. L'assicurato, malgrado sia stato più volte invitato dalla Cassa a produrre la prova di quanto da lui asserito, neppure in sede di ricorso ha allegato documentazione comprovante le sue argomentazioni. Dagli atti non risulta né che si tratterebbe di averi di società fallite, né che il ricorrente avrebbe subito perdite per l'investimento effettuato che sarebbero state prese in considerazione dal fisco, né se le “\_\_\_\_\_” sono state vendute dall'interessato o nell'ambito di una procedura di fallimento e l'esito della medesima. Dalle tavole processuali non emerge neppure che tali averi sarebbero stati sequestrati nell'ambito delle inchieste penali aperte nei suoi confronti. Giova qui rammentare che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali, l'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, *Les assurances sociales en Suisse*, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrecht*, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. Va inoltre rammentato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b). Nell'evenienza concreta, dunque, l'insorgente non può limitarsi a sostenere che l'attività delle società non sarebbe iniziata, che le medesime

sarebbero fallite e che avrebbe perso tutto l'investimento. Questa affermazione non è sufficiente, alla luce della giurisprudenza esposta, per sollevare il ricorrente dall'obbligo che gli incombe di comprovare le proprie allegazioni apportando delle pezze giustificative. Da quanto precede discende che correttamente la Cassa ha considerato come una rinuncia di sostanza per dispendio ingiustificato di capitali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e dell'art. 11a cpv. 2 nLPC, gli importi della sostanza figuranti nella tassazione 2001/2002 il cui consumo non è stato comprovato, non avendo l'insorgente dimostrato di avere ottenuto per questi beni delle contropartite né di essere stato obbligato giuridicamente ad agire in tal senso. Pertanto, l'importo di 1'251'500 deve essere computato nella sostanza dell'assicurato come se egli non vi avesse rinunciato a partire dal 2001. Infatti, gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC). Per quanto concerne invece l'importo di fr. 850'000 che la Cassa ha preso in considerazione quale rinuncia dal 2005 in seguito alla compravendita delle azioni della ditta \_\_\_\_\_ avvenuta nel 2005 per fr. 850'000, questo TCA rileva che per la prima volta, in sede di ricorso, l'insorgente ha prodotto il contratto (doc. B). Dal medesimo figura che il prezzo di compravendita è stato soluto nella misura di fr. 320'000 e di fr. 164'000 tramite computazione di debiti ipotecari della società e di fr. 200'000 e di fr. 166'000 con versamento dell'importo ad un legale che si era impegnato ad utilizzare l'ammontare per pagare l'Ufficio esazioni e condoni nella misura di fr. 343'031.35 (da aggiornare eventualmente al momento del pagamento). Tuttavia, da una parte va rilevato che, come accennato dalla Cassa in sede di risposta, se non si prendesse in considerazione tale importo, l'interessato non avrebbe comunque diritto alle prestazioni. Infatti, rammentato che nell'ultimo calcolo agli atti, quello per l'anno 2019 (pag. 31 – 1/2) il patrimonio complessivo, tenuto conto dell'ammortamento annuo di fr. 10'000, ammontava ancora a fr. 1'894'000, deducendo fr. 850'000, si otterrebbe una somma di fr. 1'044'000. Computandola nella misura di 1/10 (cfr. art. 11 lett. c vLPC), ossia per fr. 104'400, si otterrebbe comunque un'eccedenza di fr. 94'183 in luogo di fr. 179'183 (cfr. pag. 31 – 1/2). L'insorgente non avrebbe dunque in ogni caso diritto ad alcunché. Ciò vale a maggiore ragione dal 2021 ritenuto che per l'art. 9a cpv. 1 nLPC hanno diritto a prestazioni soltanto le persone sole la cui sostanza netta è inferiore a fr. 100'000. Inoltre, a prescindere dalla circostanza che il contratto non comprova comunque che i debiti citati erano a carico del ricorrente, va comunque rammentato che, per quanto concerne i debiti fiscali, la Cassa ne ha già ampiamente tenuto conto con la deduzione complessiva di fr. 2'878'500, allorché il fisco afferma di aver ricavato dalle varie procedure “solo” l'importo di fr. 2'006'561.26 (pag. 53 - 2/2) e dunque non se ne deve tenere ulteriormente conto. Un importo di fr. 366'000 (200'000 + 166'000) andrebbe comunque preso in considerazione. Ciò che, alla luce del calcolo sopra esposto, escluderebbe il diritto alle prestazioni. 2.7. Per quanto concerne la, generica, contestazione del ricorrente, relativa alla presa in considerazione dei redditi figuranti nelle tassazioni emesse dopo il suo pensionamento, allorché, secondo la sua tesi, non sarebbero stati conseguiti poiché non avrebbe lavorato dopo i 65 anni, va rammentato che per l'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione. Secondo l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata

nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Con riferimento alla STCA 33.2022.6 del 23 maggio 2022, consid. 2.12, va ricordato che per giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF 9C\_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (STF 9C\_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2). L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (STF 9C\_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e STF 9C\_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C\_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; STF 9C\_543/2019 del 20 gennaio 2020, consid. 3.2.2 con riferimenti; STF 9C\_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; STF 9C\_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016 AHV Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 e 369 consid. 2a). A proposito del vincolo delle notifiche di tassazione per la Cassa di compensazione, va segnalata la sentenza 9C\_543/2019 del 20 gennaio 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 11, dove il Tribunale federale ha costatato nel caso giudicato che sussistevano certamente dei dubbi circa la correttezza della tassazione fiscale, ma tuttavia non si era in presenza di un errore chiaramente comprovato, immediatamente emendabile (cfr. consid. 5.2). La persona assicurata avrebbe dovuto difendere i propri diritti nell'ambito di una procedura giudiziaria in ambito tributario (cfr. consid. 5.4). L'Alta Corte al considerando 3.2.2 ha rammentato che secondo la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato neppure quando emerge che sarebbe verosimilmente stata corretta se fosse stata contestata tempestivamente (“ Nach der Rechtsprechung darf das Sozialversicherungsgericht selbst dann nicht von einer rechtskräftigen Steuertaxation abweichen, wenn die Abklärung ergibt, dass die Veranlagung für die direkte Bundessteuer wahrscheinlich korrigiert worden wäre, wenn sie rechtzeitig mit einem gesetzlichen Rechtsmittel angefochten worden wäre. ”). Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha evidenziato che è vero che le tassazioni non sono vincolanti quando vi sono errori manifesti. Tuttavia, essi devono poter essere emendati immediatamente senza ulteriori indugi (“ Zwar besteht keine Bindung, wenn klar ausgewiesene Irrtümer vorliegen. Diese müssen jedoch, auch ohne weiteres richtiggestellt werden können (vgl. E. 3.1) ”). In concreto l'insorgente non ha contestato le tassazioni emesse nel corso degli anni dove figurano vari redditi, né del resto, in questa sede, comprova che esse contengano errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili oppure che si devono apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Ne segue che neppure questa censura può trovare accoglimento. 2.8. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.9. Con osservazioni del 22 settembre 2023 l'assicurato ha affermato di non avere ulteriori prove a parte, se ritenuta necessaria, la sua audizione personale (doc. IX). Alla luce della documentazione agli atti questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove ed all'audizione del ricorrente, il quale non potrebbe che ripetere quanto già più volte affermato nel corso della procedura. Va qui rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C\_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C\_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C\_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C\_63/2019, 8C\_65/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C\_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C\_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C\_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C\_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C\_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C\_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C\_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente indicato eventualmente l'audizione personale “ se ritenuta necessaria per chiarire quanto sostiene l'amministrazione ”. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C\_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C\_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C\_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C\_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C\_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C\_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF

8C\_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C\_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C\_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C\_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Ora, come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, il ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF 8C\_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di ricorrere ad altre prove come l'audizione personale del ricorrente. Per i suddetti motivi, l'audizione dell'assicurato si rivela superflua. 2.10. Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS 2/2022* pag. 107). 2.11. Con il ricorso l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1. Di principio un assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG: " 1 L'assistenza giudiziaria si estende: - all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; - all'esenzione dalle tasse e spese processuali; - all'ammissione al gratuito patrocinio. 2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale. 3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.". I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF

125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini , op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591). Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a una prima valutazione sommaria della tematica in esame il ricorso era, sin dall'inizio, sprovvisto di esito favorevole. Come visto nei considerandi di diritto, l'insorgente non ha infatti apportato alcuna prova atta a dimostrare di aver consumato la sostanza figurante nella tassazione 2001/2002 e non utilizzata per solvere il debito fiscale. Alla luce della copiosa giurisprudenza pubblicata nel sito [www.sentenze.ti.ch](http://www.sentenze.ti.ch) in relazione alla rinuncia di sostanza (cfr., fra le tante, STCA 33.2021.15 del 14 febbraio 2022), l'impugnativa appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della sua presentazione, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa (cfr. STF 9C\_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002). Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni. L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere così respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.